

Codice DB1406

D.D. 6 marzo 2014, n. 501

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 13/14 per l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica dei rii Ritano, Rossato e Codano in Comune di Val della Torre. Richiedente: Comunita' Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.**

Con nota in data 24/01/2014 la Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, C.F.83002550016, ha presentato istanza, successivamente integrata con nota in data 25/02/2014 prot. n. 1157, per la realizzazione di opere di difesa spondale e di fondo alveo lungo i corsi d'acqua denominati Rio Ritano, Rio Rossato e Rio Codano, tutti in Comune di Val della Torre, da eseguirsi nell'ambito dei lavori di *“Attuazione piani di manutenzione ordinaria dei sottobacini idrografici del Torrente Casternone - Interventi nel Comune di Val della Torre”*.

Gli interventi previsti, per ciascuno dei suddetti corsi d'acqua, consistono in:

**RIO RITANO:**

- settore di monte, subito a valle dell'attraversamento di Via T. Rossi: difesa spondale in sinistra orografica, costituita da muratura di pietrame legata con malta cementizia, avente lunghezza 16m ed altezza massima 2,50m misurata dal piano di fondazione; difesa spondale in destra orografica, posta poco più a valle della precedente, costituita da muratura di pietrame legata con malta cementizia, avente lunghezza 12m ed altezza massima 4,50m misurata dal piano di fondazione; pavimentazione del fondo alveo, immediatamente a valle dell'attraversamento, costituita da massi in pietra naturale gettati alla rinfusa, avente lunghezza media (longitudinale all'alveo) di 3m circa, larghezza massima (trasversale all'alveo) di 2,50m circa e spessore massimo 1m circa;
- settore di valle, lungo Via Ritano c/o i numeri civici 7 e 9: n.2 difese spondali poste in destra ed in sinistra orografica, costituite da muratura di pietrame legata con malta cementizia, aventi lunghezza, rispettivamente, 28,2m e 27,30, entrambe con altezza massima 2,85m misurata dal piano di fondazione;

**RIO ROSSATO**, presso la B.ta Trucco-Rossato: n.2 difese spondali poste in destra ed in sinistra orografica a monte della passerella in legno ivi esistente, costituite da muratura di pietrame legata con malta cementizia, aventi, rispettivamente, lunghezza 10m e 10,30, altezza massima 4m e 3,50m misurate dal piano di fondazione; protezione del salto di fondo alveo presente in corrispondenza della terminazione di monte delle suddette difese spondali, costituita da manufatto trasversale in muratura di pietrame legata con malta cementizia, avente larghezza (trasversale all'alveo) 2,50m, altezza massima 2,50 misurata dal piano di fondazione, spessore al coronamento di 1,30m; pavimentazione del fondo alveo, in continuità verso valle della suddetta protezione in muratura, mediante massi in pietra naturale gettati alla rinfusa, avente lunghezza (longitudinale all'alveo) di 4m, larghezza (trasversale all'alveo) di 2,50m e spessore massimo 1m circa; difesa spondale in sinistra orografica posta a valle della passerella in legno, costituita da muratura di pietrame legata con malta cementizia, avente lunghezza 25m ed altezza massima 4m misurata dal piano di fondazione;

**RIO CODANO**, presso la confluenza con il Rio Dosio: difesa spondale in sinistra orografica, costituita da muratura di pietrame legata con malta cementizia, avente lunghezza 67m ed altezza massima 3m misurata dal piano di fondazione; soglia di fondo alveo appena a monte della confluenza dei due rii, costituita da muratura di pietrame legata con malta cementizia, avente

larghezza complessiva (trasversale all'alveo) 7m, spessore al coronamento di 1m ed altezza 1,50m misurata dal piano di fondazione; pavimentazione del fondo alveo, in continuità verso valle della suddetta soglia, costituita da massi in pietra naturale gettati alla rinfusa, avente lunghezza (longitudinale all'alveo) di 2m, larghezza complessiva (trasversale all'alveo) di 4m e spessore massimo 1m,

il tutto come riportato nelle tavole grafiche di progetto, da cui sono state desunte le dimensioni specifiche di ciascuna opera prevista.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dell'ing. Massimo Tuberga, costituiti, tra l'altro, dalla relazione generale, dalla "Nota di chiarimento circa gli aspetti geometrici delle opere", dalla relazione idraulica e da n. 10 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

La relazione generale suddetta, riguardo gli aspetti legati alla tutela della ittiofauna dei corsi d'acqua in argomento, a norma della D.G.R. 29/03/2010 n. 72-13725 e ss.mm.ii., riporta testualmente: *"Tuttavia, rientrando i rii di intervento nell'ambito di "corpi idrici naturali o loro parti che hanno regimi idrici temporanei naturali con assenza di acqua per un tempo superiore a 120 giorni nell'anno idrologico medio" l'ambito di intervento è escluso dagli obblighi di cui alla suddetta delibera."*

La Comunità Montana Valla delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, con deliberazione di Giunta in data 09/01/2014 n. 4/14 ha approvato il progetto degli interventi in oggetto.

Funzionari incaricati del Settore Regionale Decentrato OO. PP. di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- visto il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006, la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n.75-2071 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici; visti i contenuti della relazione generale del progetto che attesta, riguardo gli aspetti legati alla tutela della ittiofauna dei corsi d'acqua in argomento: *“Tuttavia, rientrando i rii di intervento nell'ambito di “corpi idrici naturali o loro parti che hanno regimi idrici temporanei naturali con assenza di acqua per un tempo superiore a 120 giorni nell'anno idrologico medio” l'ambito di intervento è escluso dagli obblighi di cui alla suddetta delibera.”*;
- visto l'art. 17 della l.r. n.23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità di tutte le opere di sistemazione longitudinale e trasversale dei corsi d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); il piano di appoggio delle strutture di fondazione di ciascuna opera dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le opere di difesa spondale dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nelle esistenti sponde, ovvero, adeguatamente attestate e raccordate a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti esistenti; il paramento esterno delle medesime dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. i massi costituente le pavimentazioni di fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup> e peso non inferiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
7. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
8. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
10. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti

dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

13. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei suddetti manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

16. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

17. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del settore  
Giovanni Ercole